



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Circolare n.3 del 19.03.2020

In riferimento al DL n.18 del 17.3.2020 si segnalano le seguenti misure di sostegno del lavoro.

1. Art 22. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA.

- a) le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, **possono riconoscere**, in conseguenza dell'emergenza COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, **trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.**

L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

- b) I trattamenti saranno concessi con decreto regionale e **pagati direttamente dall'INPS** sulla base di una **domanda presentata alla Regione (secondo ordine cronologico)**. Il trattamento verrà sospeso ove l'INPS rilevi lo sfioramento del limite di spesa per detti trattamenti.

Con successiva comunicazione - non appena disponibili gli accordi sindacali - saranno illustrate le modalità per la fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale.

2. Art. 23. CONGEDI E INDENNITA' DIPENDENTI PRIVATI.

- a) A partire dal 5 marzo 2020 a causa dei provvedimenti delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un **periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni**, **i genitori lavoratori dipendenti** (anche affidatari) del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, (ovvero disabili senza limite di età ex L. 104/02) di uno **specifico congedo**, per il quale è riconosciuta una indennità pari **al 50 % della retribuzione**. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di **congedo parentale** di cui agli art. 32 e 33 DL 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, **sono convertiti nel congedo "Covid" di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.**

La fruizione del congedo è riconosciuta **alternativamente ad entrambi i genitori**, per **un massimo di quindici giorni** e a condizione che l'altro genitore non sia titolare di "ammortizzatori", disoccupato o non lavoratore.

I genitori lavoratori dipendenti privati con figli minori di età compresa **tra i 12 e i 16 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di

strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole.

- b) E' vietato il licenziamento nei periodi in esame e vi è diritto alla conservazione del posto per il periodo di congedo.
- c) E' previsto un Voucher per acquisto servizi babysitter in alternativa a congedo indennizzato; tale Voucher è riconosciuto anche per autonomi iscritti a casse previdenziali non Inps. Si ricorda che il Voucher Babysitter è fissato in € 600,00 ed è riservato ai genitori dipendenti (che devono entrambi lavorare) con figli al di sotto dei 12 anni di età. Tale importo sale ad € 1.000,00 se i genitori, oltre ad avere bambini con meno di 12 anni, fanno parte del personale sanitario, medico-infermieristico ovvero siano esperti di laboratorio in servizio
- d) **ISCRITTI “Gestione separata INPS” LAVORATORI AUTONOMI (ISCRITTI INPS).**
L'estensione del congedo a genitori di figli entro 12 anni di applica anche a:
- i) Iscritti alla gestione separata INPS;
 - ii) Autonomi iscritti all'INPS.

L'indennità è pari al 50% del reddito.

3. Art. 24. L. 104/92 ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX L. 104/92.

La norma prevede l'estensione di dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 per chi fruisce dei permessi ex art 33 L. 104/92.

Nb. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità. La norma potrebbe, dunque, applicarsi alle farmacie.

4. Art. 26. MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA-QUARANTENA DEI LAVORATORI PRIVATI.

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati disabili gravi, soggetti a rischio per immunodepressione o patologie oncologiche/terapie salvavita periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie (quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria), è equiparato al ricovero ospedaliero.

Sono validi i certificati emessi anteriormente al dl senza indicazione del provvedimento di messa in quarantena.

5. Art. 27 INDENNITA' PROFESSIONISTI E LAVORATORI CO.CO.CO.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta **un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro**. L'indennità non è tassata ai fini IRPEF.

L'indennità è erogata dall'INPS previa domanda.

6. Art. 44 FONDO REDDITO ULTIMA ISTANZA PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID19

Per i lavoratori dipendenti e autonomi, compresi i professionisti, che hanno cessato, ridotto o sospeso attività in conseguenza di emergenza epidemiologica, è istituito un "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, **di una indennità (al momento non stabilita nell'importo)** nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Entro 30 giorni, sarà varato un D.M. per stabilire criteri e modalità di attribuzione dell'indennità.

Rientrano nella previsione le seguenti categorie:

Cassa avvocati - Cassa dottori commercialisti - Cassa geometri - Cassa ingegneri e architetti liberi professionisti - Cassa nazionale del notariato - Cassa ragionieri e periti commerciali - ENASARCO - Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) - Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) - Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) - Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) - Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime - Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI) - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) - Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOISI).